

TAR Roma, Sezione III - Sentenza 30/03/2009 n. 3363
d.lgs 163/06 Articoli 2, 56 - Codici 2.1, 56.1

Sia l'ordinamento comunitario sia quello interno guardano con estremo disfavore la possibilità di un'attribuzione di lavori o servizi senza la gara pubblica. Già l'articolo 6 l. n. 537 del 1999, al comma 2, nel vietare il rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e servizi, consentiva la rinnovazione espressa, purché fossero accertate ragioni di convenienza e di pubblico interesse. L'articolo 27, comma 6, della l. n. 488 del 1999 (norma indirizzata alle amministrazioni statali, ma certamente recepibile anche nell'ambito regionale), poi, ha consentito il rinnovo degli appalti in scadenza nel triennio 2000-2002 per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, subordinatamente ad una riduzione del corrispettivo, in misura di almeno il 3% e fermo restando il rimanente contenuto del contratto. L'articolo 23 della legge n. 62 del 2005, infine, per ragioni di adeguamento all'ordinamento comunitario, ha escluso la possibilità di rinnovo di contratti in essere e fatto salva unicamente la restrittiva applicazione della procedura negoziata prevista dall'art. 57 d.lg. n.163 del 2006 (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 18 aprile 2007, n. 4063) la quale però può essere invocata soltanto in presenza delle situazioni normativamente descritte.